

5. REGIME FISCALE DEI RIMBORSI SPESE DURANTE LA TRASFERITA DEL DIPENDENTE

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, ha chiarito i seguenti aspetti collegati al regime fiscale dei rimborsi spese ricevuti dai dipendenti in occasione delle trasferte:

- i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e servizio di noleggio con conducente) sostenute in occasione di trasferte non concorrono a formare il reddito del lavoratore se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con sistemi di pagamento tracciabile;
- il pagamento tracciabile consente anche la deducibilità del costo ai fini del reddito d'impresa;
- per le trasferte nel Comune della sede di lavoro è esente il rimborso sotto forma di indennità chilometrica riconosciuto al lavoratore per l'utilizzo del mezzo privato;
- il parcheggio è considerato spesa di viaggio se comprovato da documenti giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta: il pagamento può avvenire anche in contanti;
- il pedaggio può essere considerato esente anche se pagato in contanti;
- la tassa di soggiorno ai fini dell'esenzione dev'essere pagata con strumenti tracciabili;
- non richiedono il pagamento tracciabile i biglietti per trasporto di linea mediante autobus, treni, aerei, navi;
- sono esenti, anche se pagate in contanti, le altre spese, ulteriori e diverse rispetto a quelle per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal lavoratore nel limite giornaliero di 15,49 euro (25,82 euro per le trasferte all'estero);
- il metodo di pagamento tracciabile può essere dimostrato mediante prova della transazione ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia del bollettino postale, MAV, copia dei pagamenti con PagoPA;
- può essere utilizzato anche l'estratto conto quale prova del pagamento tracciabile in via opzionale, residuale e non aggiuntiva.